REPUBBLICA ITALIANA **239/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensioni di guerra iscritto al n. **18855** del registro di segreteria, proposto da

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Franchi Franca

-appellante-

contro

OMISSIS nata il *omissis* a *Omissis*, erede di *Omissis* nato il *omissis* e deceduto il *omissis,* domiciliata presso PANSECCHI Silvia in Viale Bistolfi, n. 14 – Casale Monferrato (AL)

-appellata-

avverso e per la riforma

la sentenza n. 1265/2002 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti,

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha accolto il ricorso della sig.ra *OMISSIS*, erede di *OMISSIS* riconoscendo per l'aggravamento dell'infermità l'attribuzione della VI ctg. della pensione di guerra.

Con atto depositato in data 12.11.2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso della sig.ra *OMISSIS*, erede di *OMISSIS*, sulla domanda di pensione di guerra per aggravamento con ascrizione alla VI ctg. riconoscendo altresì la corresponsione dei relativi interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza debitoria fino al soddisfo.

L'appello del MEF chiedeva l'annullamento della sentenza in epigrafe per i seguenti motivi di doglianza:

Violazione per errore di fatto e degli articoli 10 e 40 della Legge

09.11.1961, n. 1240.

All'udienza del 24.05.2004 il giudizio veniva interrotto per decesso dell'appellata *Omissis.*

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 24.05.2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato il certificato di morte dell'appellata e la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai temini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia

contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: "*il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue*" (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** contro *OMISSIS* e iscritto al **n. 18855** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 1265/2002 resa dalla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 30/12/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi